



COMUNE DI
MINORI
ANTICA RHEGINNA MINOR

Regolamento Comunale

Adottato con Delibera
di Consiglio Comunale
N. 06 del 31.03.2014

**REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Presupposto dell'imposta.

Art. 3 – Soggetto passivo.

Art. 4 – Esenzioni.

Art. 5 – Misura dell'imposta.

Art. 6 – Obblighi di comunicazione e versamento dell'imposta.

Art. 7 – Verifiche e controlli.

Art. 8 – Sanzioni.

Art. 9 – Riscossione coattiva.

Art. 10 – Rimborsi.

Art. 11 – Contenzioso.

Art. 12 – Tutela dei dati personali.

Art. 13 – Relazione tecnica e osservatorio.

Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno, istituita ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. L'imposta di soggiorno è destinata a finanziare interventi per il turismo e la promozione del territorio, la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché i relativi servizi pubblici locali. In particolare, anche se non esclusivamente, può essere utilizzata per:

- a) marketing turistico e territoriale;
- b) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli artt. 24 e ss. del codice del turismo approvato con D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 79;
- c) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi eco sostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- d) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- e) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- f) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione e altri Enti locali;
- g) progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- h) investimenti sulla mobilità urbana.

Art. 2 – Presupposto dell'imposta.

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento presso strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado ubicate nel territorio del Comune di Minori.

2. Costituiscono strutture ricettive, anche all'aria aperta, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, villaggi turistici, bed & breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, residence turistici, case per ferie, residenze turistico – alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici ed ogni altra struttura assimilabile alle precedenti.

Art. 3 – Soggetto passivo.

1. L'imposta è a carico di coloro che pernottano in una delle strutture ricettive di cui all'articolo precedente e non risultano iscritti nell'anagrafe di questo Comune.

Art. 4 – Esenzioni.

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta i soggetti che alla data di inizio del pernottamento non abbiano compiuto dieci anni.

2. Sono altresì esenti:

- a) i soggetti diversamente abili;
- b) i volontari che prestano il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, ovvero in occasione di emergenze ambientali;
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati, nella misura di un autista o accompagnatore ogni 25 soggiornanti.

3. L'imposta non si applica nei seguenti periodi:

- dal 10/01 al 31/03
- dal 06/11 al 21/12;

4. Il riconoscimento delle esenzioni di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione di idonea certificazione ovvero di apposite dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Art. 5 – Misura dell'imposta.

1. L'imposta viene assolta per ogni giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 4.

2. L'imposta si applica nei seguenti periodi:

- dal 01/01 al 09/01
- dal 01/04 al 05/11
- dal 22/12 al 31/12

3. L'imposta giornaliera è applicata per i primi 5 giorni consecutivi di pernottamento, anche se effettuato presso strutture ricettive differenti. In tal caso, è a carico del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli da effettuare presso la nuova struttura ricettiva.

4. La misura dell'imposta è stabilita, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, entro il termine annuale di approvazione del bilancio di previsione.

5. Le misure dell'imposta sono le seguenti:

- Imposta pari a € 1,50:

Alberghi 4 e 5 stelle,
Alberghi diffusi 4 e 5 stelle,
Pensioni a 5 stelle;

- Imposta pari a € 1,00:

Alberghi 3, 2 e 1 stella ,
Alberghi diffusi 3, 2 e 1 stella,
Pensioni a 3, 2 e 1 stella,

- Imposta pari a € 0,50

Bed & Breakfast

Agriturismo

Case ed appartamenti per vacanze

Residenze turistiche e strutture ricettive - residence

Case per ferie

Esercizi di affittacamere

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico

Ogni altro alloggio extralberghiero gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili nonché ogni tipologia di struttura assimilabile alle precedenti.

6. Tali misure si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di deliberazioni di variazione adottate nei termini di cui al comma precedente.

7. L'imposta è graduata e commisurata alla tipologia delle strutture ricettive, in ragione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché in ragione del prezzo.

8. I gestori delle strutture sono tenuti, attraverso i propri canali informativi, a rendere edotti i soggiornanti circa l'applicazione dell'imposta nonché delle relative entità ed esenzioni.



Art. 6 – Obblighi di comunicazione e versamento dell'imposta.

1. Il soggetto passivo, al termine di ciascun soggiorno, versa l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza dell'importo riscosso.
2. Il gestore della struttura ricettiva riversa trimestralmente al Comune di Minori gli importi riscossi in una delle seguenti modalità:
 - ↳ bollettino postale o bonifico bancario
 - ↳ pagamento diretto presso Tesoreria Comunale
 - ↳ altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.
3. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare all'Ufficio preposto il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente nonché il relativo periodo di permanenza, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni previste dall'art. 4 del presente regolamento.
4. Per la comunicazione di cui al comma precedente, va utilizzata la modulistica predisposta appositamente dagli uffici competenti, sino alla definizione da parte dell'Amministrazione comunale di apposita procedura telematica.
5. Il gestore della struttura ricettiva provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza ovvero attraverso annotazione sulla fattura o ricevuta fiscale. Si intende regolarmente eseguito il versamento effettuato, nel caso di nucleo familiare, da un componente dello stesso oppure, nel caso di gruppi di due o più persone, quello eseguito dal capogruppo per conto degli altri.
6. Copia della distinta di versamento viene allegata alla comunicazione di cui al comma 1.
7. I gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come agenti contabili. L'agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere annualmente la resa del conto della propria gestione. A tal fine il gestore della struttura ricettiva dovrà trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto di gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996 Modello 21.

Art. 7 – Verifiche e controlli.

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Onde garantire l'attività di controllo, il Comune può:
 - a) richiedere ai competenti uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti relativi ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive;
 - b) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire e/o trasmettere atti e documenti;
 - c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e sottoscritti;
 - d) richiedere ai gestori delle strutture ricettive di fornire qualsiasi dato o notizia, ancorché inerente all'applicazione dell'imposta.
3. I soggetti di cui ai punti precedenti devono ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.



Art. 8 – Sanzioni.

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 nonché secondo le disposizioni dei successivi commi.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si irroga la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997. A tale procedimento, si applicano altresì le disposizioni di cui agli art. 9 e 17 del D Lgs. n. 472 del 1997.
3. Il rifiuto da parte del soggetto passivo alla compilazione del modulo di cui all'art. 6, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a 500 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sez. I e II della Legge n. 689 del 1981.
4. Per ciascun inadempimento, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a 500, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9 – Riscossione coattiva.

1. Le somme accertate dall'Ufficio preposto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 10 – Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto, con apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno dell'avvenuto versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Nell'ipotesi di versamento dell'imposta in eccedenza, quest'ultima può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento.
3. La compensazione viene effettuata in seguito alla presentazione di un'apposita richiesta, da presentare all'Ufficio preposto da parte del gestore della struttura, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione.

Art. 11 – Contenzioso.

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 12 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune di Minori garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso verrà svolto nel rispetto del D.Lgs.n.196 del 30.06.20

Art. 13 – Relazione tecnica e osservatorio.

1. Il Comune può, qualora lo ritenga opportuno, costituire un Osservatorio locale con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio.



2. L'Osservatorio è convocato dall'Assessore competente e si riunisce periodicamente per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta. Il medesimo Osservatorio può formulare eventuali proposte correttive, non vincolanti per l'Amministrazione, al presente regolamento.

3. Tra i compiti dell'Osservatorio vi è anche la discussione preliminare di una relazione predisposta dall'Amministrazione comunale sulla realizzazione degli interventi da presentare al Consiglio Comunale. Tale relazione è inviata telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, sentita la conferenza Stato – Città e autonomie locali.

Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'art. 1 commi da 158 a 168 della Legge 27/12/2006 n. 296.

2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e viene pubblicato per esteso da questo Comune sul proprio sito istituzionale. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione.